



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA**

Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 0818711077-86 – Fax 0818710078 – e.mail: cpcastellammare@mit.gov.it

ORDINANZA

Argomento: Lavori per la manutenzione di opere di difesa costiera danneggiate.

Località: Comune di Meta (NA).

Data: Dal 10.03.2025 al 08.04.2025.

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Castellammare di Stabia,

VISTA l'istanza avanzata in data 06.03.2025 dalla società C.G.F. srl finalizzata al rilascio di apposita Ordinanza di sicurezza della navigazione per l'interdizione di specifico specchio acqueo nel comune di Meta per i lavori inerenti la II^a fase Degli "Interventi manutentivi di opere di difesa costiera danneggiate a seguito degli eventi meteorologici del 2023";

VISTA la nota prot. n° 0002490 in data 10 febbraio 2025, avanzata dal Comune di Meta – Settore 7 – Servizio Demanio, finalizzata al rilascio di apposita Ordinanza di sicurezza della navigazione per l'interdizione di specifico specchio acqueo nel comune di Meta per i lavori inerenti la II^a fase Degli "Interventi manutentivi di opere di difesa costiera danneggiate a seguito degli eventi meteorologici del 2023";

VISTO il fg. prot. n. 004098 in data 18 febbraio 2025 dell'Ufficio Locale marittimo di Meta con il quale il Titolare esprime il proprio nulla osta ai fini della sicurezza della navigazione;

VISTO il nulla osta permanente rilasciato con messaggio n. 58154/N/ES in data 30.12.2014 del Comando Marittimo sud, per la tutela degli interessi militari marittimi;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72) resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;

CONSIDERATA: la necessità di salvaguardare, per quanto di specifica competenza di questa Autorità Marittima, la pubblica e privata incolumità e di garantire un sicuro svolgimento delle suddette operazioni nonché la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI gli artt. 17, 30, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

A decorrere dal giorno 10.03.2025 e fino al giorno 08.04.2025, la società "C.G.F. srl", con sede in Vallo della Lucania (Sa) in piazza V. Emanuele, eseguirà lavori per conto del comune di Meta i lavori inerenti la II^a fase Degli "Interventi manutentivi di opere di difesa costiera danneggiate a seguito degli eventi meteorologici del 2023".

Detti lavori interesseranno lo specchio acqueo ricadente all'interno delle seguenti coordinate geografiche:

	Latitudine	Longitudine
P1	40°38,7708' N	014°24,3206' E
P2	40°38,8284' N	014°24,3008' E
P3	40°38,8560' N	014°24,3619' E
P4	40°38,8854' N	014°24,4077' E
P5	40°38,9584' N	014°24,4404' E
P6	40°39,0600' N	014°24,4568' E
P7	40°39,0625' N	014°24,5375' E
P8	40°39,0100' N	014°24,5439' E
P9	40°38,9484' N	014°24,5315' E
P10	40°38,8233' N	014°24,4737' E
P11	40°38,8043' N	014°24,4479' E
P12	40°38,7800' N	014°24,3895' E

(datum di riferimento WGS 84)

Per l'esecuzione dei predetti lavori saranno impiegati i seguenti mezzi nautici:

- Motopontone Don Mariano iscritto al n° 10966 dei RR.NN.MM. e GG. di Napoli;
- Motopontone Donnanna iscritto al n° 10869 dei RR.NN.MM. e GG. di Napoli;
- Rimorchiatore Ercolino iscritto al n° 2711 dei RR.NN.MM. e GG. di Salerno;
- Galleggiante Paola F iscritto al n° 10973 dei RR.NN.MM. e GG. di Napoli.

ORDINA

Art. 1 - Interdizione specchio acqueo

A decorrere dal giorno 10.03.2025 e fino al 08.04.2025, nello specchio acqueo di cui al "RENDE NOTO", sono vietate le seguenti attività:

1. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
2. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
3. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
4. svolgere ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Art. 2 - Deroche

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo alla Società incaricata dei lavori di che trattasi o in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché unità militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità dello specchio acqueo interdetto

In concomitanza dei lavori sopra citati, i comandanti delle unità in transito in prossimità dello specchio acqueo direttamente interessato dalle suddette operazioni dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi ad una distanza di sicurezza dai mezzi navali e dal personale impegnati nei lavori in oggetto, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall'arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.

Art. 4 – Prescrizioni

La società "C.G.F. srl", esecutrice dei lavori, dovrà attenersi scrupolosamente alle specifiche disposizioni impartite dal progetto esecutivo nonché disporre che il comando dell'unità navale impiegata osservi debitamente le seguenti ulteriori prescrizioni:

- comunicare, almeno 72 ore prima, l'inizio dei lavori al seguente indirizzo PEC: cp-castellammaredistabia@pec.mit.gov.it;
- comunicare quotidianamente all'Ufficio Locale Marittimo di Meta, al numero telefonico 08119666015, gli orari di inizio e termine lavori, nonché il movimento delle unità interessate ai lavori precitati.
- i lavori dovranno essere eseguiti unicamente nei giorni lavorativi in orario diurno e nei prefestivi fino alle ore 17.30;
- porre in essere tutte le azioni necessarie per la corretta esecuzione dei lavori secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di tutela ambientale;
- provvedere a segnalare e delimitare opportunamente il citato specchio acqueo al fine di scongiurare pericoli e danni a persone e/o cose;
- mostrare i segnali prescritti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare;
- fare ascolto continuativo sul canale 16 VHF e sul canale 13 VHF (canale di lavoro della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia);
- svolgere i predetti lavori solo in condizioni meteo marine favorevoli, al riguardo il comando di bordo dovrà premunirsi dei quotidiani bollettini dello stato del tempo e del mare;
- preservare l'ambiente circostante da qualsivoglia forma di inquinamento connesso all'esecuzione dei lavori;
- effettuare i necessari controlli dell'esecuzione dei lavori al fine di accertare la persistenza dello stato di sicurezza delle opere e dovrà prendere ogni altra opportuna misura intesa a salvaguardare la incolumità pubblica e provata nonché delle proprie maestranze durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 5 – Obblighi e vigilanza

Il Responsabile della Ditta esecutrice dei lavori ed il Responsabile della sicurezza nonché il Comandante delle unità navali impiegate dovranno assicurarsi, prima dell'inizio di ogni giornata lavorativa, che gli specchi acquei interessati dai lavori siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone.

Allo stesso modo, dovranno immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento allorché dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate informando tempestivamente le Autorità preposte.

Infine deve munirsi, preventivamente, di ogni altra eventuale autorizzazione e/o nulla osta di competenza di altre pubbliche amministrazioni, ponendo in essere ogni apprestamento atto ad assicurare la sicurezza nello svolgimento delle operazioni, in conformità alle normative vigenti, manlevando, fin d'ora, questa Autorità marittima da qualsivoglia responsabilità civile e penale in ordine ad eventuali danni a soggetti terzi e/o cose ivi compresi manufatti/strutture galleggianti e infrastrutture portuali.

Art. 6 – Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento incorrono:

1. se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 – 4° comma – del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171 e ss.mm. e ii.;
2. negli altri casi, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1164 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio e all'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/castellammaredistabia.

Castellammare di Stabia, (data del protocollo digitale)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea PELLEGRINO

ALLEGATO ALL'ORDINANZA

PLANIMETRIA DELL'AREA OGGETTO DI RICHIESTA DI DICHIARAZIONE D'INTERESSE

